Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 28 giugno 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 aprile 1938-XVI, n. 831.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare, con le seguenti modificazioni:

All'*articolo 1,* primo comma, le parole: « l'equipaggio di una nave mercantile nazionale, munita di carte di bordo », sono sostituite dalle altre: « l'equipaggio di navi mercantili nazionali, munite di carte di bordo, e di rimorchiatori, anche se non muniti di carte di bordo ».

All'*articolo 4,* secondo comma, è aggiunto, di seguito, il seguente periodo: « Nei loro statuti saranno stabilite le norme per le prestazioni da somministrarsi, ai sensi del presente decreto, agli assicurati, che si trovino fuori del territorio di giurisdizione di ciascuna di esse ».

All'*articolo 5,* il primo comma è sostituito dal seguente: « L'assicurazione ha inizio dal giorno in cui l'assicurato è imbarcato e cessa il giorno nel quale si risolve il rapporto di arruolamento ».

All'*articolo 6,* primo comma, alla fine della lettera *b*) sono aggiunte le seguenti parole: « ai sensi del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 ».

All'*articolo 7,* il primo periodo del primo comma, è sostituito dal seguente: « Il personale arruolato su piroscafi o motonavi addetti al traffico, muniti di carte di bordo, o su rimorchiatori d'alto mare, o su navi di stazza lorda superiore alle duecento tonnellate, addette alla pesca oltre il Canale di Suez e gli Stretti di Gibilterra e dei Dardanelli, è assicurato anche per le seguenti prestazioni, oltre quelle previste nell'articolo precedente ».

Alla fine della lettera *b*) dello stesso primo comma dell'articolo 7, sono aggiunte, di seguito, le seguenti parole: « ai sensi del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 ».

All'*articolo 11,* secondo comma, le parole: « dal quarto giorno successivo a quello dell'accertamento della malattia da parte della Cassa marittima » sono sostituite dalle altre: « dal quarto giorno successivo a quello della denunzia, da parte dell'assicurato, della malattia debitamente accertata dalla Cassa marittima ».

All'*articolo 14,* il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso previsto dal presente articolo la Cassa ha facoltà di concedere alla moglie e ai figli viventi a carico dell'assicurato un assegno alimentare in misura non inferiore a un terzo della indennità che sarebbe spettata all'assicurato stesso ».

All'*articolo 16,* sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire mille ».

All'*articolo 17,* il terzo comma è sostituito dai due seguenti: « Il contributo è pari alla metà di quello che sarà stabilito in base alla disposizione del comma precedente quando si tratta di personale di Stato Maggiore, il cui rapporto di lavoro è disciplinato da regolamenti organici o da contratti collettivi di lavoro che assicurino al personale stesso un trattamento economico superiore a quello stabilito dal presente decreto.

« Per i primi due anni di gestione il contributo è fissato complessivamente nella misura del due per cento del salario e, per il personale di cui al comma precedente, nella misura dell'uno per cento ».

All'*articolo 20,* le parole: « le Casse marittime corrispondono soltanto la differenza fra il trattamento economico previsto dal predetto Regio decreto-legge e quello stabilito dal presente decreto » sono sostituite dalle altre: « le Casse marittime corrispondono soltanto la differenza fra il trattamento economico previsto dal presente decreto e quello eventualmente spettante all'assicurato, ai sensi del predetto Regio decreto-legge ».

All'*articolo 27,* le parole: « nei modi e nella misura stabiliti dagli articoli 6 e 10 del presente decreto », sono sostituite dalle altre: « nella misura stabilita dall'articolo 6 e nei modi indicati dall'articolo 10 del presente decreto ».

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BENNI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1938-XVI, n. 832.
Conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 441, concernente l'esenzione di tasse a favore delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 441, concernente l'esenzione di tasse a favore delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzioni tecnica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1938-XVI, n. 833.
Agevolezze doganali a favore dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1938, n. 48, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di facilitare all'Istituto suddetto i rapporti di scambio culturale con l'estero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'educazione nazionale, per le corporazioni, per la cultura popolare e per gli scambi e per le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa all'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero la esenzione dai dazi di entrata per le pellicole cinematografiche di carattere educativo, nonchè per il materiale culturale inviato in dono a detto Istituto da enti stranieri o italiani all'estero.

Art. 2.

La esenzione è concessa, di volta in volta, dal Ministero delle finanze, sentiti il Ministero della cultura popolare per le pellicole cinematografiche e quello dell'educazione nazionale per il materiale culturale.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — BOTTAI — LANTINI — ALFIERI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1938-XVI, n. 834
Agevolazioni fiscali per lo sviluppo della pesca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, concernente lo sviluppo del naviglio peschereccio;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di ulteriori provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo di detto naviglio;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' consentita, per un periodo di anni due, la totale esenzione dalle tasse sugli affari a chi, successivamente al 1° gennaio 1938 e fino al 31 dicembre 1939, abbia messo in esercizio scafi di qualsiasi tonnellaggio, con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca o per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e del corallo.
Gli armatori di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui sopra entro un biennio dalla loro messa in esercizio sono tenuti a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse delle quali abbiano goduto l'esenzione.

Art. 2.

Dalle esenzioni di cui ai precedenti articoli sono eccettuate le cambiali e gli atti giudiziari.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1938-XVI, n. 835.
Modificazione delle vigenti norme circa i premi di arruolamento per i carabinieri Reali ausiliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2281, concernente modifiche alle disposizioni sulla concessione dei premi di arruolamento ai carabinieri Reali ausiliari, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 759;
Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 966, concernente aumento dell'organico degli appuntati dell'arma dei carabinieri Reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2481;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le norme relative alla corresponsione dei premi ai carabinieri Reali;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 966, è aggiunto il comma seguente:
« Il premio di arruolamento da corrispondere ai carabinieri Reali ausiliari, con vincolo di ventiquattro mesi, previsto dal secondo comma dell'articolo unico del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2281, è ridotto a lire duecento. Il premio previsto dal terzo comma del medesimo articolo, da corrispondersi ai carabinieri Reali ausiliari che vengono nominati effettivi, è ridotto a lire cento ».

Art. 2.

Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano ai carabinieri Reali ausiliari che contraggono l'arruolamento posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1938-XVI, n. 836.
Deroghe alla legge di contabilità di Stato per l'attuazione del programma navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'esecuzione del citato Regio decreto, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di far iniziare i lavori relativi all'attuazione dei programmi navali prima del perfezionamento amministrativo dei relativi contratti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di particolare urgenza il Ministro per la marina, sentiti gli organi tecnici competenti, può autorizzare la esecuzione dei contratti relativi all'attuazione del programma navale, anche prima della loro approvazione, specificandone le ragioni nel relativo decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sino al 31 dicembre 1938-XVII.
Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 837.

Variazioni allo stato di previsione della entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1937-38, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 29 aprile 1937, nn. 786 e 787; 7 giugno 1937, nn. 855, 856, 857, 873, 874, 875, 891, 892 e 893; 17 giugno 1937, n. 941, e 24 giugno 1937, nn. 940 e 942;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1937-38, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

E' istituita una contabilità speciale per i pagamenti da eseguire in Roma dal Provveditorato generale dello Stato.

A detta contabilità potranno affluire i fondi dei capitoli nn. 167, 238 e 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1937-38, e corrispondenti degli esercizi successivi, per un ammontare complessivo che per ogni esercizio non potrà superare la somma di un milione.

Il Provveditorato generale dello Stato renderà conto delle somme versate in contabilità speciale nei termini stabiliti dalla legge e regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

E' aumentato di L. 400.000 il contributo a favore dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, per l'esercizio finanziario 1937-38, autorizzato con l'art. 6 — ultimo capoverso — del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938, n. 48.

Art. 6.

Le disposizioni relative alle concessioni di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1938, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1938-39.

Art. 7.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 5.000.000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1937-38, per esigenze inerenti agli attuali avvenimenti in Cina.

Art. 8.

Per la maggiore partecipazione dello Stato alla formazione del capitale azionario della Società anonima per industrie etiopiche (S.A.P.I.E.) è autorizzata, a carico del bilancio dell'Africa Orientale Italiana, la spesa di L. 10 milioni, ripartita, per L. 4.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1937-38 e, per L. 6.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1938-39.

Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Africa italiana, sarà provveduto alle occorrenti variazioni nel bilancio dell'Africa Orientale Italiana e nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 9.

E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1938-39, di un fondo di L. 5.000.000 da somministrarsi all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, per erogazioni inerenti alle finalità dell'Istituto medesimo.

Tali erogazioni saranno effettuate dall'Istituto in conformità di determinazioni del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per le corporazioni e per gli scambi e le valute.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 147. — MANCINI.

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1937-38.

In aumento:

Cap. n 118 — Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca, ecc. . . . L. 350.000 —

Cap. n. 126-*ter* — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'Africa Italiana . . . » 250.000 —

Cap. n. 299-*octies* (di nuova istituzione) — Versamenti in dipendenza degli accordi commerciali italo-germanici del 28 maggio 1938-XVI . . . » 130.000.000 —

Totale . . . L. 130.600.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1937-38.

CONTO DELLA COMPETENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 36 — Funzioni pubbliche e feste governative . . . . L. 125.528 —

Cap. n. 40 — Indennità di missione, ecc. (Servizio speciale riservato). . . . . . . » 25.000 —

Cap. n. 47 — Assegno all'Istituto centrale di statistica del Regno, ecc. . . . . » 92.500 —

Cap. n. 56 — Indennità di missione, ecc. (Commissariato fabbricazioni di guerra) . . . . » 60.000 —

Cap. n. 69 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi, ecc. comandati a prestare servizio collettivo, ecc. . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 82 — Spese per il personale, ecc. della Milizia per la difesa contro aerei, ecc. . . . » 1.340.000 —

Cap. n. 92 — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti) . . . . » 62.214 —

Cap. n. 99 — Indennità per missioni e traslochi, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . . . » 15.000 —

Cap. n. 101 — Assegni fissi per spese d'ufficio (Avvocatura dello Stato) . . . . » 12.000 —

Cap. n. 103 — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc. (Scambi e valute) . . . . » 150.000 —

Cap. n. 110 — Spese casuali (Scambi e valute) » 5.000 —

Cap. n. 129 — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero . . . . . » 9.000 —

Cap. n. 130 — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 136 — Indennità di tramutamento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 138 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 154 — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc. . . . . » 350.000 —

Cap. n. 167 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. » 400.000 —

Cap. n. 168 — Spese per forniture di carta bianca, ecc. . . . . » 2.500.000 —

Cap. n. 184 — Aggio d'esazione e complemento di aggio, ecc. . . . . » 5.400.000 —

Cap. n. 192 — Assegni, ecc. ai personali della Scuola ufficiali, ecc. . . . . » 38.000 —

Cap. n. 194 — Assegni e compensi al personale salariato, ecc. addetto al naviglio, ecc. . . . » 25.000 —

Cap. n. 200 — Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 213 — Spese per lavori di sicurezza, ecc. » 15.000 —

Cap. n. 218 — Spese generali di esercizio, ecc. del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . L. 50.000 —

Cap. n. 229 — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc. . . . . . . » 150.000 —

Cap. n. 230 — Indennità ai componenti i Comitati di vigilanza per le aziende patrimoniali dello Stato, ecc. . . . . » 80.000 —

Cap. n. 264 — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 274 — Indennità agli impiegati ed agenti doganali, ecc. . . . . » 350.000 —

Cap. n. 277 — Spese per il Collegio dei periti doganali, ecc. . . . . » 23.000 —

Cap. n. 285 — Spese per la beneficenza romana » 3.000.000 —

Cap. n. 316-*ter* (di nuova istituzione) — Somme da erogare alla Banca d'Italia in dipendenza degli accordi commerciali italo-germanici del 28 maggio 1938-XVI . . . . » 130.000.000 —

Cap. n. 345 — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica . . . . . » 230.000 —

Cap. n. 345-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria all'Istituto centrale di statistica del Regno per l'esecuzione dell'ottavo censimento generale della popolazione . » 800.000 —

Cap. n. 346 — Assegnazione straordinaria all'Istituto centrale di statistica per l'esecuzione del censimento industriale commerciale dell'anno 1938 » 350.000 —

Cap. n. 376-*bis* (di nuova istituzione) — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture arretrate relative al nuovo catasto dei terreni . . . . » *per memoria*

Cap. n. 409-*octies* (di nuova istituzione) — Valore nominale delle azioni consegnate allo Stato in pagamento della imposta straordinaria sul capitale delle Società per azioni, in base alla facoltà concessa con l'art. 18 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19; valore attuale delle delegazioni sui tributi comunali cedute in pagamento dell'imposta medesima . . . . . » 3.853.181 —

Cap. n. 434 (aggiunto, in conto competenza) — Contributo per l'edizione di opere letterarie di grandi autori italiani . . . . » 300.000 —

Cap. n. 457 (aggiunto, in conto competenza) — Contributi dello Stato per gli impianti, ecc. da conservarsi per eventuali necessità belliche, ecc. . » 35.000 —

Cap. n. 529 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle dogane, ecc. . . . . . » 500.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 151.445.423 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 73 — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc. per i servizi isolati, ecc. . . . . . L. 500.000 —

Cap. n. 104 — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero - Stipendi, ecc. . . . » 150.000 —

Cap. n. 105 — Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze, ecc. . . . . » 5.000 —

Cap. n. 197 — Rette di ospedalità per i sottufficiali, ecc. ricoverati in luoghi di cura, ecc. . . » 63.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 718.000 —

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 344 — Somma da erogare a beneficio di ex combattenti bisognosi e loro famiglie, nonchè ad istituzioni aventi per scopo l'assistenza e la tutela dei combattenti stessi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 2 — Spese per le biblioteche . . L. 20.000 —

Cap. n. 6 — Indennità di tramutamento e di missione, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 55.000 —

Cap. n. 21 — Indennità di tramutamento, ecc. al personale giudiziario, ecc. . . . . . » 400.000 —

Cap. n. 40-*quater* — Spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dai Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765 e 15 dicembre 1936, numero 2276, ecc. . . . . L. 250.000 —

Cap. n. 43 — Indennità di tramutamento e di missione, ecc. (Istituti di prevenzione e di pena) . » 650.000 —

Cap. n. 44 — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 45 — Mantenimento e trasporto di minorenni ricoverati nelle case di rieducazione, ecc. » 1.000.000 —

Totale . . . L. 7.385.000 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Tipografia riservata . . . L. 12.000 —

Cap. n. 7 — Manutenzione ordinaria degli stabili, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 32-*bis* — Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 48 — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti, ecc. . . . . » 1.345.000 —

Cap. n. 58 — Istituti di istruzione, ecc. nel Regno od aventi carattere internazionale . . » 100.000 —

Cap. n. 66 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali — . . . . . . » 2.750.000 —

Cap. n. 88 (aggiunto, in conto competenza) — Soccorsi alle famiglie dei militari rimpatriati, ecc. » 425.000 —

Cap. n. 101 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per l'assistenza e rimpatrio di connazionali, ecc. . . . . » 80.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 5.162.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 25 — Stipendi, ecc. a funzionari civili, ecc. . . . . L. 31.500 —

Cap. n. 44 — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, ecc. . . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 46 — Spese di posta, ecc. all'estero . » 450.000 —

Cap. n. 47 — Spese eventuali all'estero . . » 200.000 —

Cap. n. 54 — Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, ecc. . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 68 — Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio, ecc. per la organizzazione del lavoro, ecc. . . . . » 62.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.043.500 —

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 100.000 —

Cap. n. 16 — Spese per studi, ecc. interessanti le colonie, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 21 — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il personale addettovi . . . . » 57.000 —

Cap. n. 22 — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il funzionamento dei servizi . . . . » 150.000 —

Cap. n. 26-*sexies* — Spese per la vestizione, ecc. del Corpo di polizia coloniale . . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 26-*octies* — Spese per i lavori di sistemazione della scuola di addestramento, ecc. . . » 96.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 5.653.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 26-*septies* — Spese per l'acquisto di mezzi automobilistici, ecc. pel Corpo di polizia coloniale . . . . L. 5.096.000 —

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 23-*bis* — Spese per il funzionamento della scuola di addestramento del Corpo di polizia coloniale. Spese per il fitto di locali e per il servizio generale degli uffici, del magazzino vestiario - equipaggiamento, del reparto autonomo e dei servizi vari dipendenti dal comando generale del Corpo.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali, ecc. . . . . L. 40.000 —

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 84 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, ecc. » 432.960 —

Cap. n. 85 — Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc. . . . . » 90.000 —

Cap. n. 88 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc. » 442.700 —

Cap. n. 100 — Contributo per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 121 — Contributo a favore dell'Istituto di studi romani, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 126 — Accademie di belle arti e Licei artistici - Conservatori di musica, ecc. Spese inerenti ai fini dei singoli istituti . . . . . » 25.000 —

Cap. n. 129 (modificata la denominazione) — Spese per il pensionato artistico; per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche; per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica, lirica e cinematografica, per aiuti ad istituti artistici non governativi e a società promotrici di belle arti; per premi d'incoraggiamento ad artisti ed a cultori di discipline artistiche; per concorsi a mostre di belle arti e musicali; per viaggi di istruzione per alunni delle Regie accademie di belle arti e dei Regi conservatori di musica; per lo scambio di alunni di istituti di istruzione artistica con alunni di Paesi esteri . . . . » 8.600 —

Cap. n. 135 — Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 138 — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . » 185.000 —

Cap. n. 164-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per il funzionamento delle Commissioni locali e della Commissione centrale di cui agli articoli 2 e 5 del R. decreto 16 aprile 1936, n. 1174, concernente norme integrative del regolamento per la professione di geometra . . . . » 1.000 —

Cap. n. 177 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1937-38 . . . . » 3.035.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 4.580.260 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 19 — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. . . . . L. 50.000 —

Cap. n. 44 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali, ecc. . . . . » 65.000 —

Cap. n. 47 — Regie scuole, ecc. di avviamento professionale - Stipendi, ecc. . . . . . » 432.960 —

Cap. n. 79 — Stipendi, ecc. al personale dei Regi istituti tecnici, ecc. . . . . . . » 454.700 —

Cap. n. 143 — Sopraintendenze alle antichità, ecc. Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554 . . » 183.600 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.186.260 —

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Cap. n. 13 — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . . . L. 400.000 —

Cap. n. 14 — Acquisto, ecc. delle biciclette, ecc. » 1.500.000 —

Cap. n. 52 — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc.	L.	494.200 —
Cap. n. 59 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 63 — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 65 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. Cavalli, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 69 — Casermaggio pei Reali carabinieri, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 75 — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 76 — Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 77 — Spese per i confinati di polizia, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 80 — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera	»	1.000.000 —
Cap. n. 122 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per la istituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	1.000.000 —
Totale	L.	8.694.200 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	30.000 —
Cap. n. 10 — Sussidi al personale, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 32 — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. (Italia settentrionale)	»	60.000 —
Cap. n. 47 — Spese per il servizio di piena, ecc. (Italia centrale)	»	300.000 —
Cap. n. 61 — Spese, ecc. per l'escavazione di porti, ecc.	»	360.000 —
Cap. n. 67 — Incaricati provvisori, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 77 — Spese per il funzionamento dei Provveditorati di Palermo, ecc.	»	47.000 —
Cap. n. 85 — Opere da eseguire dallo Stato, ecc. nell'interesse di altri enti, ecc. (Italia settentrionale)	»	1.300.000 —
Cap. n. 96 — Edifici pubblici governativi (Italia centrale)	»	12.000 —
Cap. n. 125 — Personale di ruolo: indennità di trasferta, ecc.	»	70.000 —
Cap. n. 130 — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	50.000 —
Totale degli aumenti	L.	2.399.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 15 — Spese relative alla manutenzione, ecc. delle automobili, ecc.	L.	10.000 —
Cap. n. 23 — Genio civile - Provvista, ecc. di mobili, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 36 — Spese per il servizio di piena, ecc. (Italia settentrionale)	»	60.000 —
Cap. n. 37 — Manutenzione, ecc. dei porti (Italia settentrionale)	»	390.000 —
Cap. n. 44 — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. (Italia centrale)	»	300.000 —
Cap. n. 64 — Personale straordinario, ecc. Retribuzione giornaliera	»	47.000 —
Cap. n. 68 — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 73 — Spese relative alla manutenzione, ecc. delle automobili, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 84 — Edifici pubblici governativi (Italia settentrionale)	»	1.300.000 —
Cap. n. 129 — Spese d'ufficio, ecc. (costruzione strade ferrate)	»	70.000 —
Totale delle diminuzioni	L.	2.387.000 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni di inchiesta, ecc.	L.	30.000 —
Cap. n. 7 — Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 13 — Fitto di locali e canoni d'acqua, ecc.	»	70.000 —
Cap. n. 31 — Attrezzi, arredi, mobili, ecc. per le Capitanerie di porto, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 45 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 58 — Indennità e diarie ai componenti di Commissioni, ecc. dell'Ispettorato generale delle ferrovie, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 64 — Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario, ecc.	»	1.800 —
Cap. n. 66 — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 75-*bis* (di nuova istituzione) — Compensi daziari e contributi di ammortamento, di miglioramento e di interesse previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, per le costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi eseguite in cantieri e stabilimenti nazionali	»	50.000.000 —
Cap. n. 75-*ter* (di nuova istituzione) — Spese per le sistemazioni previste dall'art. 6, n. 2, del R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, per le navi di cui al secondo comma dell'art. 25 del R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147	»	1.500.000 —
Cap. n. 90 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. delle costruzioni ferroviarie	»	30.000 —
Cap. n. 101 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1937-1938	»	10.580 —
Totale degli aumenti	L.	51.922.380 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 67 — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc.	L.	101.800 —
Cap. n. 68 — Sovvenzioni alle tramvie extraurbane a trazione meccanica, ecc.	»	90.000 —
Cap. n. 72 — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, ecc. Indennità e assegni	»	150.000 —
Cap. n. 75 — Compensi di costruzione, modificazione, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 86 — Spese per costruzione di strade ferrate, ecc.	»	100.000 —
Totale delle diminuzioni	L.	561.800 —

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.	L.	28.000.000 —
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	9.950.000 —
Cap. n. 25 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	900.000 —
Cap. n. 26 — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.	»	1.543.400 —
Cap. n. 27 — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 29 — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.	»	4.750.000 —
Cap. n. 31 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. dei fabbricati, ecc.	»	2.308.000 —
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, ecc. degli autoveicoli, ecc.	»	3.086.500 —
Cap. n. 42 — Spese di trasporto di materiali, ecc.	»	8.000.000 —

Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, ecc. . . L. 6.000 —
Cap. n. 62 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc. . . . . » 484.080 —
Cap. n. 64-*quater* — Spese in dipendenza degli avvenimenti in Cina . . . . » 5.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 64.627.900 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23 — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc. . . . . L. 701.500 —
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc. . . . . » 1.082.000 —
Cap. n. 32 — Istituto geografico militare - Spese per costruzione e pubblicazione di carte, ecc. . » 45.300 —
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria - Allestimento, ecc. di armi, ecc. . . . . » 1.250.100 —
Cap. n. 45 — Spese per l'educazione fisica, ecc. » 65.000 —
Cap. n. 63 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc. . . . . » 484.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 3.627.900 —

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 60.000 —
Cap. n. 39 — Premi per invenzioni, ecc. . . » 12.800 —

Totale degli aumenti . . . L. 72.800 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 31 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc. . . . . L. 3.000 —
Cap. n. 33 — Servizio semaforico e radiotelegrafico. Soprassoldi al personale, ecc. . . . » 5.000 —
Cap. n. 54 — Difese marittime e costiere, ecc. » 60.000 —
Cap. n. 60 — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. . . . . » 4.800 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 72.800 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 150.000 —
Cap. n. 8 — Premi per lavori, studi ed invenzioni, ecc. . . . . » 40.000 —
Cap. n. 10 — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc. . » 1.000.000 —
Cap. n. 12 — Spese di trasporto di materiali - Noleggi . . . . » 3.597.590 —
Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . . » 30.000 —
Cap. n. 14 — Spese riservate . . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 22 — Indennità, ecc. al personale militare e civile . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 23 — Spese di viaggio, missione e trasferimento . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 25 — Spese sanitarie, di igiene, ecc. . » 1.000.000 —
Cap. n. 37 — Personale lavorante - Paghe, cottimo, ecc. . . . . » 2.750.000 —
Cap. n. 39 — Viveri ed assegni di vitto . . » 6.650.000 —
Cap. n. 45 — Gare, concorsi, conferenze, ecc. » 2.000.000 —
Cap. n. 46 — Spese per costruzioni, ecc. relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili, ecc. . . . . » 150.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 23.367.590 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 5 — Assegni ed indennità di missione, ecc. . . . . L. 12.000 —
Cap. n. 15 — Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'Aeronautica, ecc. . . . . » 1.123.390 —
Cap. n. 27 — Spese per le manovre, ecc. . . L. 1.000.000 —
Cap. n. 30 — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc. . . . . » 3.000.000 —
Cap. n. 40 — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo . . . . » 9.109.000 —
Cap. n. 41 — Casermaggio ed oggetti di cucina, ecc. . . . . » 11.664.000 —
Cap. n. 43 — Personale degli aeroporti civili - Stipendi, ecc. . . . . » 234.200 —
Cap. n. 49 — Retribuzioni ed indennizzi al personale avventizio . . . . » 25.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 26.167.590 —

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 50.000 —
Cap. n. 5 — Sussidi al personale, ecc. . . » 20.000 —
Cap. n. 14 — Spese generali per il funzionamento di organi compartimentali, ecc. . . . » 75.000 —
Cap. n. 18 — Contributi ad enti, ecc. che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura » 24.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 169.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21 — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc. . . . . L. 19.000 —
Cap. n. 29 — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc. . . . . . . » 5.000 —
Cap. n. 32 — Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini, ecc. . . . » 75.000 —
Cap. n. 33-*bis* — Contributi ai Consorzi delle cattedre ambulanti di agricoltura, ecc. . . . » 70.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 169.000 —

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

In aumento:

Cap. n. 46 — Rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale della quota a carico dello Stato per gli assegni di puerperio, ecc. L. 1.500.000 —

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

In aumento:

Cap. n. 11 — Spese riservate . . . . L. 2.000.000 —
Cap. n. 12 — Fitto, canoni d'acqua, ecc. . . » 70.000 —
Cap. n. 17 — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 80.000 —
Cap. n. 18 — Abbonamenti ad Agenzie di informazioni, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 20 — Spese per la propaganda . . » 1.000.000 —

Totale . . . L. 3.200.000 —

CONTO DEI RESIDUI.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 376-*bis* — Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione di ufficio delle volture arretrate relative al nuovo catasto dei terreni . L. 2.400.000 —
Cap. n. 525 (aggiunto - modificata la denominazione) — Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture catastali arretrate . . . . » 2.400.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 4.800.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 252 — Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali, ecc. . . . . L. 4.800.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL.

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1937-38.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 8 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 25.000 —
Cap. n. 21-*ter* (di nuova istituzione) — Quota di sottoscrizione al prestito 5 per cento emesso dal Partito Nazionale Fascista pro « Casa Littoria » . . » 10.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 35.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 18 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 35.000 —

2. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1 — Spese di amministrazione: missioni, ecc. . . . . L. 15.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 19 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . L. 15.000 —

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 9 — Proventi del servizio dei conti correnti, ecc. . . . . L. 7.454.000 —
Cap. n. 11 — Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi, ecc. . . . . . » 600.000 —
Cap. n. 18 — Aggio, ecc. spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc. . . . . . . » 1.550.000 —

Totale . . . L. 9.604.000 —

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 3 — Compensi per maggiori prestazioni, ecc. . . . . L. 600.000 —
Cap. n. 10 — Spese per medicinali e per visite medico fiscali, ecc. . . . . » 308.750 —
Cap. n. 20 — Contributo fisso, ecc. per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro postelegrafonico, ecc. . . . . . . » 46.920 —
Cap. n. 27 — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 28 — Sussidi al personale dei servizi rurali . . . . » 20.000 —
Cap. n. 59 — Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi, ecc. . . . » 600.000 —
Cap. n. 72 — Spese, ecc. per illuminazione, ecc. . . . . » 1.400.000 —
Cap. n. 83 — Versamento all'Istituto di assicurazione, ecc. dell'aggio del 0,25 per cento, ecc. . » 1.550.000 —
Cap. n. 101 — Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. . » 8.000.000 —
Cap. n. 103-*bis* (di nuova istituzione) — Somme versate dai Comuni a rimborso di spese anticipate dalla Amministrazione per la costruzione di edifici per i servizi postali e telegrafici e destinate alla esecuzione di opere edilizie ad uso dei servizi medesimi . . . . L. 206.824,30

Totale degli aumenti . . . L. 12.832.494,30

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 3.000.000 —
Cap. n. 7 — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai, ecc. . . . . » 228.494,30

Totale delle diminuzioni . . . L. 3.228.494,30

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . L. 636.000 —

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Compensi per maggiori prestazioni, ecc. . . . . L. 10.000 —
Cap. n. 3 — Indennità per missioni e per tramutamenti, ecc. . . . . » 30.000 —
Cap. n. 4 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 9 — Indennità per servizio di notte » 10.000 —
Cap. n. 14. — Spese d'ufficio - Spese di adattamento e di manutenzione, ecc. . . . . . » 160.000 —
Cap. n. 17 — Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali, ecc. . . » 10.000 —
Cap. n. 22 — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica, ecc. . . . . . » 2.076.000 —
Cap. n. 25 — Spese casuali . . . . . » 10.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 2.356.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 7 — Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni, ecc. . . . . L. 550.000 —
Cap. n. 13 — Contributo a carico dell'Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro . . . . » 35.000 —
Cap. n. 16 — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica, ecc. . . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 18 — Abbuoni e rimborsi vari . . » 25.000 —
Cap. n. 20 — Spese di liti . . . . . » 20.000 —
Cap. n. 21 — Spese per fitto di locali di proprietà privata . . . . » 90.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.720.000 —

5. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina . . . . L. 670.000.000 —
Cap. n. 4 — Telegrammi privati . . . . » 300.000 —
Cap. n. 5 — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . . . . . . » 1.500.000 —
Cap. n. 6 — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo, ecc. . . . . . . » 7.000.000 —
Cap. n. 7 — Prodotti per servizi accessori . » 1.000.000 —
Cap. n. 9 — Utili di magazzino . . . » 8.000.000 —
Cap. n. 11 — Ricuperi di carattere generale . » 11.000.000 —
Cap. n. 12 — Ricuperi dei servizi . . . » 3.000.000 —
Cap. n. 14 — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, ecc. . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 20 — Proventi eventuali . . . . » 11.500.000 —
Cap. n. 34-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da provvedersi dall'Amministrazione ferroviaria

mediante operazioni di credito per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari in dipendenza dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941 (Regio decreto-legge 8 aprile 1937, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2613) . . . . . . L. 60.000.000 —

Cap. n. 34-*ter* (di nuova istituzione) — Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale (R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451) (Cap. n. 64 della spesa) . . . . . . » 180.000.000 —

Cap. n. 35 — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale, ecc. . . » 161.650.000 —

A) 4) Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie alle linee ed agli impianti . . . L. 45.000.000

D) 1) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento, ecc. . . » 116.650.000

Cap. n. 46 — Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti, ecc. . . . . . . » 20.000.000 —

A) Officine di grande riparazione . . . . L. 9.000.000

B) Officine dei depositi e squadre di rialzo . . . . » 11.000.000

Cap. n. 51 — Ricupero di somme anticipate per conto del Tesoro per pagamenti di pensioni, ecc. (Gestione del fondo pensioni e sussidi) . . . . » 400.000 —

Cap. n. 52 — Interessi sulle somme costituenti il patrimonio, ecc. (Gestione del fondo pensioni e sussidi) . . . . » 600.000 —

Cap. n. 58 — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (Gestione del fondo pensioni e sussidi) » 12.000.000 —

Cap. n. 62 — Contributo dell'Amministrazione (Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.) » 200.000 —

Cap. n. 101 — Tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro) . . . . » 8.800.000 —

A) Tasse erariali . . . . L. 5.700.000

B) Tassa di bollo . . . . » 3.100.000

Cap. n. 102 — Imposte e tasse ritenute al personale, ecc. (Partite di giro) . . . . . . » 14.100.000 —

A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, ecc. . . L. 8.800.000

B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni, ecc. . . » 3.200.000

D) Imposta complementare sugli stipendi, ecc. . . . » 500.000

E) (di nuova istituzione) — Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del fondo pensioni e dell'opera di previdenza » 1.600.000

Totale . . . . L. 1.173.050.000 —

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Personale (Servizi della Direzione generale) . . . . L. 3.500.000 —

Cap. n. 2 — Forniture, spese ed acquisti (Servizi della Direzione generale) . . . . . » 600.000 —

Cap. n. 3 — Personale (Servizio movimento) » 52.500.000 —

Cap. n. 4 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento) . . . . » 12.000.000 —

Cap. n. 5 — Noli passivi di materiale, ecc. (Servizio movimento) . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 6 — Personale (Servizio commerciale e del traffico) . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 7 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico) . . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 8 — Indennizzi per perdite, ecc. (Servizio commerciale e del traffico) . . . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 9 — Personale (Servizio materiale e trazione) . . . . » 24.500.000 —

Cap. n. 10 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) . . . . » 113.500.000 —

Combustibile per la locomozione a vapore (cap. 10 *B*-1) . . . . . L. 93.000.000

Energia elettrica per la trazione dei treni (cap. 10 *C*-1) . . . . » 4.000.000

Locomozione con carburanti (capitolo 10 *D*-1) . . . . » 3.000.000

Diverse . . . . » 13.500.000

Servizio centrale sezioni e reparti (cap. 10-*A*) . L. 600.000

Locomozione a vapore (cap. 10 *B*-2) . . . . » 3.000.000

Locomozione elettrica (capitolo 10 *C*-2) . . . . » 2.200.000

Locomozione con carburanti (cap. 10 *D*-2) . . » 1.200.000

Veicoli (cap. 10-*E*) . . . » 6.500.000

1) Pulizia ed untura veicoli . . L. 5.000.000

2) Diverse . . . . » 1.500.000

Cap. n. 11 — Manutenzione del materiale rotabile (Servizio materiale e trazione) . . . L. 20.000.000 —

Cap. n. 12 — Personale (Servizio lavori e costruzioni) . . . . » 18.500.000 —

Cap. n. 13 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) . . . . . . » 11.000.000 —

Cap. n. 14 — Manutenzione della linea (Servizio lavori e costruzioni) . . . . . . » 50.000.000 —

Cap. n. 16 — Forniture, spese ed acquisti (linee secondarie a scartamento ridotto) . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 18 — Manutenzione della linea (linee secondarie a scartamento ridotto) . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 19 — Personale (Navigazione dello stretto di Messina) . . . . » 500.000 —

Cap. n. 21 — Contributi al fondo pensioni e sussidi, ecc. (Spese generali attinenti al personale) » 12.000.000 —

Cap. n. 22 — Contributo al fondo speciale per le pensioni, ecc. (Spese generali attinenti al personale) . . . . » 200.000 —

Cap. n. 23 — Contributo per l'assicurazione degli avventizi, ecc. (Spese generali attinenti al personale) . . . . » 1.130.000 —

Cap. n. 24 — Spese per assegni e indennità diverse al personale (Spese generali attinenti al personale) . . . . » 1.800.000 —

Cap. n. 25 — Gratificazioni al personale, ecc. (Spese generali attinenti al personale) . . . » 2.880.000 —

Cap. n. 25-*bis* (di nuova istituzione) — Premio di operosità al personale (art. 6, penultimo comma, del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2322) (Spese generali attinenti al personale) . . . . » 8.000.000 —

Cap. n. 26 — Oblazioni e sussidi al personale (Spese generali attinenti al personale) . . . » 200.000 —

Cap. n. 27 — Spese per il servizio sanitario, ecc. (Spese generali attinenti al personale) . . » 200.000 —

Cap. n. 29 — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli (Spese generali attinenti al personale) . . . . » 200.000 —

Cap. n. 35 — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere (Spese generali diverse) . » 2.900.000 —

Cap. n. 36 — Spese per la sorveglianza dei trasporti (Spese generali diverse) . . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 39 — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere, ecc. (Spese generali diverse) . . . . » 800.000 —

Cap. n. 40 — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli (Spese generali diverse) . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 43 — Addebiti per cali, ecc. (Spese generali diverse) . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 44 — Spese diverse (Spese generali diverse) . . . . » 17.000.000 —

Cap. n. 45 — Servizi accessori, ecc. (Servizi secondari) . . . . » 300.000 —

Cap. n. 50 — Rinnovamento del materiale rotabile (Spese complementari) . . . . » 116.650.000 —

Cap. n. 51 (modificata la denominazione) — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451) (Spese complementari) . . . . » 45.000.000 —

Cap. n. 60 — Restituzione di multe inflitte, ecc. (Spese accessorie) . . . . L. 1.000.000 —

Cap. n. 62-*bis* (di nuova istituzione) — Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico di Bressanone e primaria Bressanone-Trento (Spese accessorie) . . . . » 25.000.000 —

Cap. n. 64 (modificata la denominazione) — Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria (R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451) . » 180.000.000 —

Cap. n. 66. — Acquisto di materiale rotabile, ecc. . . . . » 116.650.000 —

Cap. n. 68 — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale, ecc. . . . . » 36.000.000 —

Cap. n. 69 (modificata la denominazione) — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili » 240.000.000 —

Cap. n. 71 (modificata la denominazione) — Miglioramenti alle linee ed agli impianti) . . » 15.000.000 —

Cap. n. 80 — Spese per lavori fatti dalle officine, ecc. (Officine e scorte) . . . . » 20.000.000 —

A) Officine di grande riparazione . L. 9.000.000
1) Personale . . . . L. 3.000.000
2) Forniture, spese ed acquisti . . . . » 6.000.000

B) Officine dei depositi e squadre di rialzo . . . . » 11.000.000
1) Personale . . . . L. 7.000.000
2) Forniture, spese ed acquisti . . . . » 4.000.000

Cap. n. 84 — Pensioni (Gestione del fondo pensioni e sussidi) . . . . » 11.000.000 —

Cap. n. 85 — Indennità per caro viveri (Gestione del fondo pensioni e sussidi) . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 87 — Pensioni provvisorie ad agenti, ecc. (Gestione del fondo pensioni e sussidi) . » 500.000 —

Cap. n. 90 — Pensioni (Gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi) . . . . » 200.000 —

Cap. n. 132 — Versamento delle tasse erariali, ecc. (Partite di giro) . . . . » 8.800.000 —
A) Tasse erariali . . . . . L. 5.700.000
B) Tassa di bollo . . . . . » 3.100.000

Cap. n. 133 — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc. (Partite di giro) . » 14.100.000 —
A) Imposta di ricchezza mobile, ecc. L. 8.800.000
B) Imposta di ricchezza mobile, sulle pensioni, ecc. . . . . . » 3.200.000
D) Imposta complementare sugli stipendi, ecc. . . . . . . » 500.000
E) (di nuova istituzione) — Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni al personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del fondo pensioni e dell'Opera di previdenza » 1.600.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.195.210.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 32 — Spese giudiziali e contenziose (Spese generali diverse) . . . . L. 300.000 —

Cap. n. 37 — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune (Spese generali diverse) . . . . » 500.000 —

Cap. n. 53 — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti (Spese accessorie) . . » 10.200.000 —

Cap. n. 54 — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro, ecc. (Spese accessorie) . . . . . » 1.160.000 —

Cap. n. 56 — Annualità sul capitale di L. 120 milioni previsto a completamento del fondo per nuove elettrificazioni, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 22.160.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

REGIO DECRETO 19 maggio 1938-XVI, n. 838.

Norme per l'ammissione al ruolo per i servizi tecnici del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il Nostro decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, con il quale è stato provveduto al riordinamento dei ruoli di gruppo *A* del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione;
Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di ammissione al ruolo per i servizi tecnici, nonchè il programma dell'esame di concorso per tale ammissione;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ammissione nel ruolo per i servizi tecnici dell'Amministrazione degli affari esteri istituito con il Nostro decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, ha luogo mediante esame di concorso, osservando le disposizioni vigenti in materia di assunzione agli impieghi statali.

Art. 2.

Oltre al possesso degli altri requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al concorso per gli impieghi statali di gruppo *A*, i candidati al concorso di cui all'articolo precedente, devono:

a) essere di età non minore di 21 anni, nè maggiore di 30;

b) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in economia o commercio o in scienze politiche o titolo equipollente.

L'adempimento delle condizioni stabilite per l'ammissione al concorso non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso stesso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 3.

Il programma dell'esame di concorso di ammissione al ruolo per i servizi tecnici è il seguente:

Prove scritte:

1° diritto civile e diritto internazionale privato;
2° diritto amministrativo e costituzionale;
3° diritto corporativo.

Prova orale:

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e inoltre sulle seguenti:
nozioni di diritto marittimo;
legislazione del lavoro comparata;
economia corporativa;
nozioni di statistica;
lingua francese.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice per il concorso di ammissione è composta di un Presidente il quale deve appartenere al ruolo diplomatico-consolare ed avere un grado non inferiore

al 4°, e di quattro membri dei quali due scelti fra i funzionari della carriera diplomatico-consolare o del ruolo per i servizi tecnici, di grado non inferiore al 6°, e due scelti fra i magistrati anche dell'ordine amministrativo di grado non inferiore al 6° o fra i professori universitari.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera diplomatico-consolare o dei servizi tecnici di grado non inferiore all'8°.

Il presente decreto entrerà in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 125. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 839.

Modificazione dell'art. 4 del R. decreto 27 maggio 1926, n. 1166, relativo ai servizi ad economia delle Direzioni dei lavori dei Regi arsenali, cantieri e basi navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 della legge di contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento sui servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei Regi arsenali, cantieri e delle basi navali, approvato con R. decreto 27 maggio 1926, n. 1166, e modificato dal R. decreto 4 aprile 1935-XIII, n. 592;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di elevare i limiti delle spese che possono farsi col procedimento ad economia in materia di lavori di riparazione al Regio naviglio;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 2° comma aggiunto col R. decreto 4 aprile 1935-XIII, n. 592, all'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 27 maggio 1926, n. 1166, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Detto limite è elevato a L. 500.000 quando trattasi di lavori di riparazione al Regio naviglio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 840.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Rocco, in Linguaglossa (Catania).

N. 840. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Rocco in Linguaglossa (Catania), e la suddetta Chiesa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore, consistente in un fabbricato stimato L. 5300.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 marzo 1938-XVI, n. 841.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Maria SS.ma delle Giummare o dell'Alto, in Mazara del Vallo (Trapani).

N. 841. R. decreto 28 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dela Chiesa di Maria Santissima delle Giummare o dell'Alto, in Mazara del Vallo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 4 aprile 1938-XVI, n. 842.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Francescane di Cristo Re, in Venezia.

N. 842. R. decreto 4 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Francescane di Cristo Re in Venezia, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore di L. 108.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI.

Istituzione di un Regio istituto magistrale in Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;

Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;

Veduta la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272;

Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1937-XV, è istituito nel comune di Fiume un Regio istituto magistrale ad unico corso superiore ed inferiore, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

1 posto di preside di I categoria, senza insegnamento;
4 cattedre di ruolo *A*;
4 cattedre di ruolo *B*;
2 cattedre di ruolo *C*;
1 posto di segretario.

Con la decorrenza suindicata è soppresso il Regio ginnasio di Abbazia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI
Registro 12 Educazione nazionale, foglio 141.

(2210)

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI.
Istituzione di un Regio istituto magistrale in Tolmino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduta la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1937-XV, è istituito nel comune di Tolmino un Regio istituto magistrale ad unico corso superiore ed inferiore, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

1 posto di preside di I categoria senza insegnamento;
4 cattedre di ruolo *A*;
4 cattedre di ruolo *B*;
2 cattedre di ruolo *C*;
1 posto di segretario.

Con la decorrenza suindicata è soppresso il Regio liceo-ginnasio della stessa sede.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI
Registro 12 Educazione nazionale, foglio 140.

(2211)

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI.
Istituzione di un Regio liceo classico in Comiso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1937-XV, è istituito nel comune di Comiso un Regio liceo classico ad unico corso da unirsi al Regio ginnasio già esistente, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

1 posto di preside di I categoria senza insegnamento;
5 cattedre di ruolo *A*;
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista;
1 posto di bidello.

Con la decorrenza suindicata, si sopprimono nel Regio ginnasio della suddetta città il posto di preside di II categoria con insegnamento e la cattedra di matematica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI
Registro 12 Educazione nazionale, foglio 139.

(2212)

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI.
Istituzione di un Regio liceo classico in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1937-XV, è istituito in Roma un Regio liceo classico ad unico corso da unirsi al Regio ginnasio « Regina Elena » e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

1 posto di preside di I categoria senza insegnamento;
5 cattedre di ruolo *A*;
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista;
2 posti di bidello.

Con la decorrenza suindicata si sopprimono il posto di preside di II categoria (senza insegnamento) e la cattedra di matematica del Regio ginnasio suddetto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1938 - Anno XVI
Registro 12 Educazione nazionale, foglio 64.

(2213)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1938-XVI.
Varianti all'ordinanza 13 aprile 1938-XVI con la quale è stata indetta, per il corrente anno, la sessione per l'abilitazione alla libera docenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta l'ordinanza 13 aprile 1938-XVI con la quale è stata indetta per il corrente anno la sessione per l'abilitazione alla libera docenza;

Dispone:

Alle materie indicate nel prospetto annesso alla suddetta ordinanza del 13 aprile 1938-XVI sono aggiunte le seguenti:

Materie d'insegnamento	Numero delle abilitazioni
Clinica ortopedica	3
Igiene	2
Tisiologia	4

Tutti i termini previsti nella suddetta ordinanza del 13 aprile 1938-XVI sono prorogati di sessanta giorni limitatamente alle materie aggiunte con la presente ordinanza.

Roma, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI

(2285)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1938-XVI.
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità per l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decretto 7 marzo 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 78 del 5 aprile 1938-XVI, con cui è indetta una sessione di esame di idoneità per ottenere l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame e di modificare il decreto predetto per quanto riguarda il programma della prova orale di lingua estera;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione alle Prefetture del Regno delle domande di ammissione al concorso predetto è prorogato a tutto il 10 agosto 1938-XVI.

Art. 2.

Il programma, annesso al decreto Ministeriale 7 marzo 1938-XVI, è modificato come segue:

« Prova di lingua estera:

« L'aspirante dovrà dare prova di sapere leggere correntemente e di sapere intendere e farsi intendere nella lingua inglese ovvero, a sua scelta, in due delle seguenti lingue: francese, tedesco, spagnuolo, portoghese, olandese (prova d'obbligo), nonchè nelle altre lingue estere in cui abbia richiesto di essere esaminato ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2284)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1938-XVI.
Caratteristiche dei francobolli commemorativi emessi per onorare la memoria di Guglielmo Marconi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 1961, col quale fu autorizzata l'emissione di francobolli a ricordo di Guglielmo Marconi;

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

I francobolli commemorativi di Guglielmo Marconi soi stampati su carta filigranata con corona, mediante processo fotocalcografico ed hanno le seguenti dimensioni: perforatura mm. 26 per 31; disegno mm. 25 per 28. Questo è costituito da una fascia ovale nella quale è inserito il ritratto del Grande Scienziato.

Su detta fascia, in basso, sono disegnati due tralci di alloro, e, in alto, è inscritta la leggenda « Guglielmo Marconi ».

Sotto l'ovale, in una base, è contenuto lo stemma del Regno e, ai lati di essa, è indicato il valore. Sovrastante all'ovale è la leggenda « Poste Italiane » il formato del disegno è limitato da un fondo a tinta unita.

I francobolli in esame sono emessi nei seguenti tagli e sono stampati nel colore per ciascuno di essi indicato.

Da centesimi venti colore rosso;

Da centesimi cinquanta viola e da lire 1,25 azzurro.

Hanno gommatura e perforatura normali.

Roma, addì 1° maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

(2283)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ruoli di anzianità.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Stato; Corte dei conti; Consiglio nazionale delle ricerche; Avvocatura dello Stato; Istituto centrale di statistica; Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione; Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra) con la situazione al 1° gennaio 1938-XVI.

(2308)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di rate di sottoscrizione al prestito redimibile 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 60.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza, serie III, n. 438529, di L. 232, emessa dall'Esattoria consorziale di Ovada, per pagamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743,

dovuta sull'art. 100 terreni intestato a Palladino Giuseppe fu Luigi e Allosio Caterina di Manfredo con delega pel ritiro dei titoli definitivi di detto prestito a Palladino Giuseppe fu Luigi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Alessandria, l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

(736) *Il direttore generale*: POTENZA.

Diffida per tramutamento di certificato del Prest. Red. 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 122.

E' stato presentato per il tramutamento il certificato P. R. 3,50 per cento n. 403046 di L. 90.000/3150, intestato a Parini Maria di Daniele, domic. a Desenzano del Garda (Brescia), e vincolato per reddito militare pel matrimonio da contrarre dalla titolare con Pinnola Francesco di Anselmo, tenente nei RR. CC.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª facciata del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

(1466) *Il direttore generale*: POTENZA.

Diffida per tramutamento di titolo di rendita Prestito Redimibile 3,50 % (1934).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 120.

È stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita P. R. 3,50 per cento (1934) n. 367223 di L. 6300, capitale nominale intestato a Portalupi Giordano fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Morelli Rachele Albina di Davide vedova Portalupi, domiciliata a Milano.

Il certificato stesso reca a tergo la dichiarazione di consenso da parte del titolare in autentica Quadri di Milano 31 maggio 1937 con delega al signor Carlo Marchetti di Gaetano pel ritiro dei nuovi titoli.

Poichè peraltro detto certificato risulta mancante del mezzo foglio ricevute di pagamento, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi i sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà senz'altro alla chiesta operazione.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

(1465) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA PREVIDENZA E DEL COLLOCAMENTO

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla rappresentanza della Società anonima di assicurazione « Columbia ».

Il liquidatore della Rappresentanza della Società di assicurazione « Columbia », con sede in Genova, piazza Campetto, 1, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun creditore per contratti di assicurazione diretta e che è stato estinto ogni e qualsiasi obbligo derivante da operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire in debita forma legale il ricorso a questo Ministero, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale al liquidatore della Rappresentanza in Genova, piazza Campetto, 1.

(2088)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Mauro Forte (Matera), di Montano Antilia (Salerno) e di Massafra (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Mauro Forte (Matera), Montano Antilia (Salerno) e Massafra (Taranto);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Case comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI

(2237)

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Monte di Capodistria (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Duce, presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 novembre 1936-XV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmi di Monte di Capodistria, con sede nel comune di Monte di Capodistria (Pola), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 novembre 1936-XV, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che l'avv. Egidio Fonda, commissario liquidatore, ed il signor Aurelio Menis, membro del Comitato di sorveglianza, hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

Il dott. Primo Vattovani fu Antonio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Monte di Capodistria avente sede nel comune di Monte di Capodistria (Pola),

in sostituzione dell'avv. Egidio Fonda ed il signor Anteo Scampicchio fu Vittorio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa in sostituzione del signor Aurelio Menis, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI

(2238)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pieve Porto Morone (Pavia) in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 20 giugno 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pieve Porto Morone (Pavia), in liquidazione, il sig. Francesco Marinoni fu Ernesto è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2306)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa di credito in Catanzaro.

Nella seduta tenuta il 13 giugno 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa di credito in Catanzaro il gr. uff. avv. Vincenzo Supino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(2307)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi per le ammissioni di allievi alle Regie accademie militari di Modena e Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del R. esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, numero 329;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, recante modifiche all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari, modificato col R. decreto 1° febbraio 1937, n. 264;

Visto il R. decreto 23 luglio 1937-XV, n. 1519, relativo all'aggiornamento delle norme relative all'ordinamento delle accademie e delle scuole militari;

Viste le leggi: 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani dei caduti in guerra; il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e la legge 31 marzo 1938, n. 610, che estendono le stesse provvidenze rispettivamente a favore degli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale e dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione del Capo del Governo ad espletare i concorsi per l'ammissione ai corsi delle Regie accademie di Modena e di Torino, che avranno inizio il 1° novembre 1938-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1938-39 sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione di allievi al 1° anno dell' 81° corso « Carattere » della R. accademia di fanteria e cavalleria (Modena) ed al 1° anno del 120° corso « Pronto al cimento » della R. accademia di artiglieria e genio (Torino):

a) concorso riservato agli allievi delle scuole militari ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione, pel seguente numero di posti:

20	pel corso dei *carabinieri reali*	Modena
174	» » di *fanteria*	Modena
8	» » » *cavalleria*	Modena
14	» » » *commissariato*	Modena
63	» » » *amministrazione*	Modena
4	» » » *sussistenza*	Modena
101	» » » *artiglieria*	Torino
22	» » del *genio*	Torino

b) concorso riservato ai sottufficiali in servizio effettivo dei vari gradi, pel seguente numero di posti:

9	pel corso dei *carabinieri reali*	Modena
44	» » di *fanteria*	Modena
2	» » » *cavalleria*	Modena
16	» » » *amministrazione*	Modena
1	» » » *sussistenza*	Modena
4	» » » *commissariato*	Modena
27	» » » *artiglieria*	Torino
6	» » del *genio*	Torino

I concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) hanno luogo per esami o per titoli oppure per titoli ed esami.

Art. 2.

I posti che rimarranno disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, saranno devoluti: per il corso di commissariato, ai concorrenti laureati di cui alla lettera *a*); per le rimanenti armi e corpi, agli allievi delle scuole militari, e, successivamente, ai rimanenti candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Viceversa, i posti che rimanessero disponibili in ciascun corso dopo effettuate le ammissioni a sensi della lettera *a*), saranno portati in aumento a quelli riservati ai sottufficiali in servizio di cui alla lettera *b*).

Art. 3.

I corsi delle Regie accademie di Modena e Torino hanno la durata di due anni, eccetto quello di commissariato, che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 1° novembre 1938-XVII.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel R. esercito.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Disposizioni riflettenti gli allievi delle scuole militari.

Art. 4.

Faranno direttamente passaggio alle accademie, limitatamente ai posti disponibili, gli allievi delle scuole militari che:

a) siano stati giudicati idonei nella disposizione complessiva alla vita militare dalle apposite commissioni costituite presso le scuole militari;

b) siano stati riconosciuti idonei in seguito agli accertamenti sanitari di cui all'art. 6, ed abbiano statura non inferiore a m. 1,60 (m. 1,70 per gli aspiranti al corso dei carabinieri Reali e m. 1,65 per gli aspiranti al corso di cavalleria);

c) siano iscritti alle organizzazioni giovanili del P.N.F.;

d) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esame il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano risultati idonei, se aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio, in apposito esame orale di matematica.

Art. 5.

E' data facoltà agli allievi di designare, entro il 6 agosto 1938-XVI, in ordine di preferenza e senza limitazione di numero, i corsi delle varie armi e corpi cui desiderano essere ammessi.

In mancanza di indicazioni degli interessati le designazioni subordinate saranno fatte d'ufficio dal comandante della rispettiva scuola, in relazione all'attitudine dell'allievo.

Art. 6.

Gli accertamenti sanitari di cui all'art. 4 — lett. *b* — cui dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati agli esami di maturità nel corrente anno scolastico, saranno effettuati da un'unica commissione — che si recherà successivamente presso le tre scuole — presieduta da un generale medico (presidente) e composta da due ufficiali medici superiori (membri) designati dal ministero della guerra.

Parteciperà in qualità di membro, anche un ufficiale superiore di cavalleria, che si pronuncierà circa l'attitudine dell'allievo al servizio nella detta arma.

Art. 7.

L'esame orale di matematica di cui all'art. 4, lettera *e*), sarà sostenuto con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Art. 8.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,60 (m. 1,70, per i candidati al corso dei carabinieri Reali e m. 1,65 per i candidati al corso di cavalleria);

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni, il consenso del padre o di chi esercita la patria potestà per contrarre l'arruolamento volontario nel R. esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della guerra;

f) abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° (25 anni per i candidati al corso di commissariato) alla data del presente decreto;

g) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

per tutti i corsi, eccettuato quello di commissariato:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico superiore;

per il corso di commissariato:

laurea in giurisprudenza;
laurea in scienze economiche e commerciali;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze politiche e sociali;
laurea in scienze economiche-marittime;
laurea in chimica industriale;
laurea in ingegneria industriale.

Il possesso del titolo di studio deve essere dimostrato entro il termine stabilito per la presentazione delle domande (6 agosto 1938-XVI).

Non possono quindi concorrere i giovani che debbano sostenere esami nella sessione di autunno del 1938.

Art. 9.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata di lire 4 e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre o da chi esercita la patria potestà, deve essere indirizzata al comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria, in Modena, anche per gli aspiranti ai corsi di artiglieria e genio.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire improrogabilmente, entro il 6 agosto 1938-XVI:

a) al comandante del corpo, se trattisi di militari in servizio oppure di aspiranti ufficiali in servizio di prima nomina, o la cui nomina sia stata pubblicata sul *Bollettino ufficiale*, semprechè debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

b) ai comandanti delle scuole allievi ufficiali di complemento, se trattisi di allievi pei quali sia in corso la nomina ad aspirante ufficiale;

c) al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di giovani non ancora arruolati, o di militari in congedo, oppure di aspiranti ufficiali che non debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

d) alle RR. ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattisi di cittadini italiani residenti all'estero.

Art. 10.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e paternità del concorrente;

b) dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) corso prescelto.

E' data facoltà ai candidati ai vari corsi (eccetto il commissariato) di designare in linea subordinata tutti i rimanenti corsi delle varie armi e corpi, in ordine di preferenza, pel caso non ottengano l'ammissione a quello prescelto. Tali indicazioni potranno essere variate con successiva domanda scritta (carta bollata da lire 4), purchè presentata non oltre il 6 agosto 1938-XVI;

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) indirizzo esatto.

Art. 11.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato in carta da bollo da lire 4 rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1939-XVII, tale certificato col diploma originale;

b) estratto dell'atto di nascita (carta da bollo da lire 8), debitamente legalizzato;

c) certificato di stato libero (carta da bollo da lire 4), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da lire 12), debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica (carta da bollo da lire 4) rilasciato dal podestà del comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto.

f) certificato di cittadinanza italiana (carta da bollo da lire 4), vidimato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal podestà; legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) atto di assenso (carta da bollo da lire 8) del padre o di chi esercita la patria potestà, per contrarre l'arruolamento. Quest'atto deve essere redatto dal podestà e vidimato dal prefetto;

h) certificato (carta bollata da lire 4) di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato può anche essere rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per i cittadini italiani residenti all'estero il certificato di iscrizione al P.N.F. deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero;

i) certificato per gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in operazioni militari coloniali importanti riconosciute tali con appositi decreti Reali o in dipendenza di operazioni militari in servizio miltare non isolato all'estero, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal commissario straordinario del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto, e vidimato dal prefetto;

l) domanda (carta bollata da lire 6) diretta al ministero della guerra, con cui i candidati che rivestissero grado di ufficiale di complemento chiedano di rinunciarvi, per conseguire l'ammissione in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi; sarà considerata come non avvenuta qualora il concorrente con conseguisse l'ammissione. Per i sottufficiali e militari di truppa non occorre domanda, essendo la rinuncia al grado implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle accademie militari;

m) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

n) per i candidati al corso di commissariato, tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conforme a quanto è specificato nel successivo art. 18, lettera *c*).

Per i certificati a firma del Governatore di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Alle visite mediche, all'esperimento di educazione fisica ed agli esami, i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un amministrazione dello Stato.

Art. 13.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 14.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) *Visita preliminare collegiale* (dal 5 al 20 agosto 1938) presso l'ospedale militare della sede del corpo d'armata nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza, nel giorno che sarà loro comunicato dai competenti comandi di corpo d'armata.

Per i giovani residenti nell'Africa Italiana e nell'Egeo la visita preliminare collegiale avrà luogo presso i rispettivi comandi truppe dei Governi coloniali, o del Governo delle isole italiane dell'Egeo, che provvederanno alle relative comunicazioni.

Per i giovani residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle RR. ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso la sede di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti);

b) *Visita medica di appello*. Vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno effettuate (dal 3 al 10 settembre 1938) nelle seguenti sedi:

a *Verona* (presso l'Ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Bolzano, Udine e Trieste;

a *Roma* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione dei corpi d'armata di Bologna, Firenze, Roma e Sardegna;

a *Napoli* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione dei corpi d'armata di Bari, Napoli, Sicilia e residenti nell'Africa Italiana e nell'Egeo.

Se in tali visite di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il candidato sarà inviato ad altra commissione medica di appello.

Il giudizio di appello per i giovani residenti all'estero dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera *c*);

c) *Visita di accertamento definitivo* presso la sede della R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati. Il risultato è inappellabile.

I giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione alle visite saranno diramati dal comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria.

Art. 15.

Gli esami di concorso sono i seguenti:

a) *per i candidati ai vari corsi* (escluso quello di commissariato):

un esame scritto di cultura generale;
un esame orale di matematica;
un esame orale di geografia,

in base ai programmi di cui all'allegato 1.

I candidati ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica, con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2;

b) *per i candidati al corso di commissariato*:

un esame scritto di cultura generale su argomenti di carattere storico, commerciale, geografico, politico e sociale, in base al programma di cui all'allegato 3.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 5 settembre 1938-XVI, alle ore 8,30, presso le sedi dei comandi di corpo d'armata e presso i comandi delle truppe dei Governi coloniali e del Governo delle isole italiane dell'Egeo, e, per i concorrenti residenti all'estero, presso le RR. ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni.

Tutti gli esami orali avranno luogo presso la sede della R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena a decorrere dal 15 settembre 1938.

Saranno ammessi agli esami orali solo i candidati che avranno riportato l'idoneità all'esame scritto, siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lett. *c*) dell'art. 14, e giudicati idonei nell'esperimento di educazione fisica di cui al seguente art. 16, quando prescritto.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta od orale) avranno riportato votazione non inferiore a 10/20.

Art. 16.

I candidati ai corsi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio, saranno sottoposti presso la sede della R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena, anche a un *esperimento di educazione fisica*, in base al programma di cui all'allegato 4.

Vi saranno ammessi solo i candidati risultati idonei all'esame scritto e dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo.

Saranno dichiarati idonei in tale esperimento i candidati che avranno riportato votazione non inferiore a 12/20.

Tale voto non ha peraltro influenza sulla determinazione del punto di merito ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di ammissione di cui al seguente articolo 18.

Art. 17.

All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano stati già arruolati dai competenti organi di leva, dovranno contrarre l'arruolamento volontario (2 anni) secondo le leggi sul reclutamento.

Disposizioni riflettenti gli allievi delle scuole militari ed i licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Art. 18.

Gli allievi delle scuole militari in possesso dei prescritti requisiti ed i candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione dichiarati idonei agli esami di concorso nonchè nella visita medica di accertamento definitivo e nell'esperimento di educazione fisica, saranno ammessi ai vari corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie nelle quali saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) *per i carabinieri reali, la fanteria, la cavalleria, l'amministrazione e la sussistenza*:

1° *allievi delle scuole militari aspiranti in linea principale*, in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità, escluso il voto di condotta, con precedenza ai diplomati in 1ª sessione.

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età;

2° *allievi delle scuole militari aspiranti in linea subordinata*, in base ai criteri specificati al comma precedente;

3° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione aspiranti in linea principale*, in base alla media aritmetica dei voti ottenuti negli esami comuni a tutti i concorrenti, e cioè nella prova scritta e nelle prove orali (*punto di merito complessivo*).

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, gli ufficiali di complemento e i più anziani di età;

4° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione aspiranti in linea subordinata*, in base ai criteri specificati al comma precedente;

b) *per l'artiglieria e il genio*:

1° *allievi delle scuole militari aspiranti in linea principale*, dichiarati idonei nell'esame orale di matematica, in base al voto riportato nell'esame stesso, con le preferenze, a parità di merito, indicate alla precedente lettera *a*), comma 1°;

2° *allievi delle scuole militari aspiranti in linea subordinata*, in base ai criteri specificati al comma precedente;

3° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione aspiranti in linea principale*, in base al voto riportato nell'esame orale complementare di matematica. A parità di tale voto si avrà riguardo al punto di merito complessivo, con le preferenze indicate alla precedente lettera *a*), comma 3°;

4° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione aspiranti in linea subordinata*, in base ai criteri specificati al comma precedente.

c) *per il commissariato*: in base alla somma dei voti riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli prodotti, da effettuarsi in base ai criteri di cui al seguente comma.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza; l'aver sostenuto l'esame di Stato. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa commissione esaminatrice del tema scritto — ogni componente della commissione disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito si osserveranno le preferenze di cui alla precedente lettera *a*), comma 3°.

NORME AMMINISTRATIVE PER GLI ALLIEVI PROVENIENTI DALLE SCUOLE MILITARI E DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Art. 19.

Salve le facilitazioni e dispense previste dai successivi articoli, sono a carico delle famiglie degli allievi sia che provengano dalle scuole militari, sia dagl'istituti d'istruzione media o superiore, le seguenti spese:

a) prima vestizione: L. 1250 (da corrispondersi in due rate uguali, l'una all'atto dell'ammissione, l'altra al 1° aprile 1939-XVII);

b) retta annuale: L. 3200 (da corrispondersi a trimestri anticipati a decorrere dal 1° ottobre 1938-XVI);

c) quota annuale di manutenzione corredo: L. 850 (da corrispondersi a trimestri anticipati a decorrere dal 1° ottobre 1938-XVI).

Le spese di cancelleria, libri di testo e le altre di carattere generale sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Gli allievi assegnati alla cavalleria devono inoltre effettuare un deposito di lire 3500 per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Art. 20.

E' accordata la dispensa dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della M. V. S. N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazione dello Stato morti per causa di servizio; agli orfani dei caduti per la causa nazionale, agli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale; agli orfani dei caduti in operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali e agli orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero.

E' accordata la dispensa dalla metà delle spese di prima vestizione agli allievi provenienti direttamente dalle scuole militari.

Art. 21.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita:

Per titolo generale:

a) a tutti gli allievi del 1° anno di corso;

b) agli allievi del 2° anno di corso, che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

Per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra (compresi quelli per la causa nazionale; per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale; nelle operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali ed in operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero) ascritti alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*) annessa al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

b) ai figli degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, in servizio o a riposo; ai figli degli ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo o a riposo e ai figli degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

c) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e dei decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra;

d) ai figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, e di sottufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo;

e) agli orfani dei militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della M. V. S. N. e agli orfani degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, morti per cause estranee al servizio.

Per merito personale:

a) agli allievi del 1° anno di corso che nel diploma di maturità o abilitazione prescritto per l'ammissione abbiano riportato otto decimi di media nella prima sessione di esami;

b) agli allievi del corso di commissariato che abbiano superato l'esame di concorso con votazione non inferiore a 16/20 e sempre che abbiano ottenuto una media complessiva di almeno 27/30 (o equivalente) nel complesso delle materie prescritte per la facoltà accademica frequentata e non meno di 24/30 (o equivalenti) in ciascuna di esse, e che inoltre nell'esame di laurea abbiano ottenuta votazione non inferiore a 99/110 (o equivalente);

c) agli allievi del 2° anno di corso promossi a tale anno con media non inferiore a 16/20 nella prima sessione.

Potranno cumularsi a favore di un medesimo giovane la mezza retta concessa per titolo generale agli allievi del primo e del secondo anno di corso, con la mezza retta per benemerenze di famiglia, o per merito personale.

Art. 22.

Per l'anno scolastico 1938-1939 saranno conferiti dal ministero 8 *posti gratuiti* complessivamente tra le due accademie (5 per l'accademia di Modena e 3 per l'accademia di Torino) ad allievi di nuova ammissione (esclusi quelli del corso di commissariato) appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

Le domande degli aspiranti ai detti posti gratuiti, in carta libera, indirizzate al ministero della guerra, dovranno essere presentate non oltre il 25 agosto 1938-XVI alle stesse autorità di cui all'art. 9, che le trasmetteranno entro il 31 dello stesso mese al comando dell'accademia (Modena o Torino) presso la quale si svolge il corso richiesto in linea principale dal candidato.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età, la professione o l'occupazione dei suoi componenti;

b) certificato, anche se negativo, delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza e anche in quello del domicilio legale, quando esso sia diverso dalla residenza, rilasciato dal procuratore delle imposte.

Nelle domande dovrà essere dichiarato se il candidato goda di qualche assegno, indicandosene l'ammontare.

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI DI CARRIERA.

Art. 23.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lett. *b*), si osserveranno, per quanto ha tratto alle visite mediche, agli esami, all'esperimento di educazione fisica, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 17, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 24.

Il concorso è riservato ai sottufficiali in servizio effettivo che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 8, in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 6 agosto 1938 di cui uno, nel caso che il sottufficiale appartenga all'arma dei CC. RR. ed aspiri all'ammissione al corso della propria arma, trascorso al comando effettivo o interinale di stazione;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 25°, per i sottufficiali dei CC. RR.) alla data del presente decreto, se aspiranti ai corsi delle varie armi o di amministrazione e sussistenza; il 27° anno di età, alla medesima data, se aspiranti al corso di commissariato;

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,60 (m. 1,70 per i sottufficiali aspiranti al corso dei carabinieri Reali e m. 1,65 per i sottufficiali aspiranti al corso di cavalleria).

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità;

g) siano iscritti al P. N. F.

Art. 25.

I sottufficiali dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare al concorso per l'arma propria oppure ai corsi di commissariato, amministrazione e sussistenza.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nei reggimenti carri armati o nei centri automobilistici possono aspirare solo all'arma di fanteria.

I sottufficiali, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Ai corsi di commissariato, amministrazione e sussistenza possono aspirare i sottufficiali di tutte le armi (compresa quella dei CC. RR.) e corpi.

Art. 26.

Non è consentito ai sottufficiali aspiranti alla carriera di ufficiale nell'arma propria, di concorrere in linea subordinata anche all'ammissione ai corsi di amministrazione e sussistenza, nè ai sottufficiali che abbiano prescelto, ai sensi del numero precedente, i corsi di sussistenza o di amministrazione, la partecipazione al concorso, in linea subordinata per l'arma propria.

Non è parimenti consentito ai sottufficiali aspiranti al corso di commissariato di designare in linea subordinata altro corso pel caso non ottengano l'ammissione a quello prescelto.

Art. 27.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso le accademie ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 28.

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso ne dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da lire 4, al proprio comandante di corpo, entro il 6 agosto 1938.

In relazione al disposto dell'art. 25 dovranno dichiarare, nella domanda, il corso al quale desiderano essere ammessi.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda:

a) un documento debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti;

b) un certificato (carta bollata da lire 4) di data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento, rilasciata dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo;

c) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato ritenessero utili produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 29.

Le graduatorie determineranno l'ordine, secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle accademie, fino a concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 30.

All'atto della loro ammissione alle accademie, i sottufficiali rinunceranno al grado rivestito e ai relativi assegni per la durata dei corsi. Peraltro, in conformità alla legge 6 gennaio 1936, n. 90, percepiranno una *indennità di accademia* di lire 7 giornaliere lorde nominali e fruiranno dell'esenzione dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo per tutta la durata dei corsi stessi.

Saranno invece a loro carico le spese per sinossi, libri di testo, cancelleria, oggetti di disegno. e le altre di carattere generale.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 31.

Il Comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria trasmetterà al Ministero della guerra, per l'approvazione, le graduatorie relative a ciascun corso, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati ai sensi dell'art. 18, lett. *c*), specificandosi il relativo punto assegnato; alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un elenco generale dei concorrenti, col risultato degli esami, della visita medica di accertamento definitivo e dell'esperimento di educazione fisica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 15 giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: PARIANI

ALLEGATO N. 1
(art. 15)

Programmi per gli esami comuni di ammissione ai corsi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria, del genio, di amministrazione e sussistenza.

CULTURA GENERALE

(prova scritta).

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliersi dal candidato fra tre proposti) di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi di scuola media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Abitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta dando prova di essere padrone della lingua italiana.

2. Abitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.

3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 *ore*.

MATEMATICA

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, uno di algebra, uno di geometria, ed uno di trigonometria.

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi · Potenze di binomi e di polinomi.
2. Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$ - Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi equazioni 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche · Sistemi di equazioni di 2° grado.
6. Teorema sui radicali · Equazioni con radicali.
7. Equazioni esponenziali - Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio · ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi · uguaglianze di figure spaziali · equivalenza dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).
4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1. Archi di angoli - Funzioni trigonometriche - Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.
2. Risoluzione del triangolo rettangolo.
3. Risoluzione di triangoli piani - Area di un triangolo.

GEOGRAFIA

(prova orale).

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;

b) più dettagliata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni ad essa confinanti.

1. *Geografia in generale*:

Definizione · Genesi della formazione terrestre: ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.

Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre · La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari - Latitudine e longitudine - Punti cardinali, rosa dei venti · Configurazione generale della superficie della terra · Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno*:

Planimetria - Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. · Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque*:

Clima: definizione - Elementi del clima - Temperatura e suoi fattori · Linee isotermiche · Pressione · Venti · Classificazione dei venti - Linee isobariche · Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico - Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche · Acque sotterranee e superficiali - Azione delle acque - Acque marine: moti, azione del mare.

5. *Vegetazione · Animali · Uomo*:

Vegetazione: flora · Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate · Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.

Animali: fauna - Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali · Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici · Razze pure e miste · Popolazione assoluta e relativa - Associazione umana · Stato nazionale · Opera dell'uomo.

6. *Europa*: regioni; sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi.

7. *Italia*: configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione, suddivisione politica e amministrativa.

8. *Italia*: sistema alpino; sistema appenninico; limiti; divisioni, valichi principali; cenno sui confini.

9. *Asia* · *Africa*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

10. *Americhe* - *Oceania*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

ALLEGATO N. 2
(art. 7 e 15)

Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti ai corsi di artiglieria e del genio.

L'esame consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 20 minuti su quattro numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6; uno fra i numeri 7, 8, 9 e l'altro tra i rimanenti.

Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel presente programma.

Il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressione intera: frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni. — Scomposizioni in fattori; divisibilità per $x \pm a$; regola di Ruffini; semplificazioni di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado - Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazioni — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazione di 1° e 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze Similitudini nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc. — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogramma; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e di cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica dei problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazione del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg, rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $h\pi/2 = \varphi$ ovvero di h, $90^o \pm a^o$ essendo h intero relativo pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di a^o; riduzione al primo o primo mezzo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni, teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari, discussione delle soluzioni — costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen $x = a$, cos $x = a$, tg $x = a$, ctg $x = a$. — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati

Trigonometria sferica.

10. Generalità sui triangoli sferici e sui triedri.

11. Applicazioni su: teorema fondamentale di Eulero — Teorema dei seni — Teorema dei quattro elementi consecutivi.

12. Semplici esercizi di risoluzione di triangoli sferici rettangolari.

ALLEGATO N. 3
(art. 15)

Programma per l'esame scritto di ammissione al corso di commissariato (Ruolo ufficiali commissari).

Il candidato deve dimostrare di avere sicura conoscenza delle istituzioni politiche, sociali e commerciali, nel quadro degli avvenimenti storici nazionali, dalla Rivoluzione Francese ai giorni nostri; di saperne cogliere le reciproche influenze e dedurne cause ed effetti.

Deve soprattutto dimostrare di possedere larga cultura generale.

Durata dell'esame: 6 ore.

ALLEGATO N. 4
(art. 16)

Programma dell'esperimento di educazione fisica per gli aspiranti ai corsi delle varie armi (carabinieri reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

L'esperimento consisterà nelle seguenti prove:

arrampicata alla fune;
passaggio trave di equilibrio;
salto del fosso con acqua (m. 3);
salto dall'alto (altezza m. 2,50);
salto in alto (minimo m. 1,10 senza pedana);
cavallina.

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(2294)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria e dichiarazione della vincitrice del concorso a posto di levatrice condotta nel comune di S. Giovanni Rotondo.

La Regia prefettura di Foggia con decreto 2 maggio 1938-XVI, n. 9692/1 ha approvato, ai sensi degli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, la seguente graduatoria relativa al concorso a posto di levatrice condotta nel comune di S. Giovanni Rotondo bandito con decreti 13 giugno 1936-XIV, n. 12143 e 26 novembre 1936-XV, n. 25231:

1° Taddei Domenica con punti 43,25 su 100.

La Regia prefettura di Foggia, con decreto 2 maggio 1938-XVI, n. 9692/2; visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, ha dichiarato vincitrice del concorso a posto di levatrice condotta nel comune di San Giovanni Rotondo, Taddei Domenica, domiciliata nella frazione Montagna del comune di Monte S. Angelo.

Foggia, addì 30 maggio 1938 - Anno XVI

(2253)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.